



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 133 del 11/06/2020

ORDINANZA

OGGETTO: DEMANIO MARITTIMO - MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DISPOSIZIONI SULLE PIAGGE LIBERE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
- che con l'ultimo DPCM del 17 Maggio 2020, il Governo ha adottato nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19, al fine di favorire la ripresa di gran parte delle attività economiche, mantenendo comunque una serie di vincoli legati all'andamento dell'epidemia da coronavirus;
- che il DPCM del 17/05/2020 introduce nuove misure di contenimento del contagio per la gestione della cosiddetta FASE 2, al fine di meglio regolamentare l'avvio di attività precedentemente sospese ed in particolare all'art. 1, comma 1, lett mm) stabilisce che: **"...le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;**
- che le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 16 maggio 2020", approvate con Ordinanza Presidente

Regione Liguria n. 32/2020, per quanto riguarda le spiagge libere, ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;

- che le linee guida per le modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020, approvate con D.G.R. 423/2020;
- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33/2020 ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Loano ci sono:

- i seguenti tratti di spiaggia libera:

- 1) tratto al confine con Pietra Ligure, per un fronte mare di circa 8,5 m., con accesso consentito dal passaggio pedonale posto al limite di levante della spiaggia del porto, alla radice del molo di sotto-flutti;
- 2) tratto a ponente del molo di sopra-flutti del porto, per un fronte mare di circa 20 m., con accesso dalla passeggiata, alla radice del molo stesso;
- 3) tratto a ponente del Cantiere Navale Zunino, per un fronte mare di circa 50 m., denominato "Bagni Aurora"/"Bagni Corallo" con accesso sia da quota spiaggia, nel tratto di prosecuzione del tunnel di via Genova, che da quota passeggiata, attraverso la rampa di cemento;
- 4) tratto a levante della colonia Città di Torino (ex Città di Torino) per un fronte mare di circa 85 m. con accesso sia a quota arenile dal tunnel di via Olivette che a quota passeggiata (n. 2 accessi);
- 5) tratto a ponente colonia Città di Torino (ex Sacro Cuore e Presentazione), per un fronte mare di circa 40 m., con accesso sia a quota arenile da tunnel di via Olivette, che a quota passeggiata (n. 1 accesso);

- n. 6 spiagge libere attrezzate comunali ed 1 stabilimento balneare comunale, dato in gestione all'Associazione temporanea di imprese delle Spiagge Libere Attrezzate, d'ora in avanti ATI SLA LOANO;

PRESO ATTO:

- che a fronte della possibilità disposta dalla Regione Liguria di estendere la parte attrezzata al 70%, il Comune di Loano ha concesso alle spiagge libere attrezzate la possibilità di ampliare la parte attrezzata della spiaggia fino al limite massimo del 70% dell'area e del fronte mare;
- con risoluzione di Giunta Comunale n. 18 del 27/5/2020, il Comune di Loano ha deciso di adottare quali "modalità di accesso e di gestione" delle spiagge libere, la possibilità di cui al punto a) delle linee guida di cui alla D.G.R. 423/2020 richiamata, ovvero "Non presidiata ma dotata di adeguata informativa al pubblico";

PRESO ATTO che l'ATI con nota prot. 17.546 del 01/06/2020 ha richiesto la riduzione del canone contrattuale di gestione delle spiagge libere attrezzate, nella misura del 60%, per far fronte alle difficoltà di gestione delle spiagge libere attrezzate conseguenti al COVID-19, dei maggiori oneri conseguenti, della posticipata apertura e della minore superficie a disposizione per le attrezzature (non ostante la possibilità di ampliamento del 70%);

CONSIDERATO:

- che le spiagge libere indicate ai punti 1 e 2 hanno una conformazione tale che, per la ridotta superficie e per l'accesso diretto a scogliere sulle quali vige il divieto di accesso, risulta estremamente difficoltoso garantire la sicurezza degli avventori che, per le limitazioni di spazio, sarebbero viepiù invogliati nei fatti a disattendere il divieto di utilizzare le scogliere, rendendo di fatto impossibile ottenere quanto auspicato dalle normative richiamate circa le prescrizioni di carattere sanitario atte a contenere la diffusione del virus, ad evitare gli assembramenti, tanto meno ad assicurare il controllo da parte delle Autorità di vigilanza preposte;

- che la spiaggia libera indicata al punto 3, trovandosi in adiacenza allo stabilimento balneare comunale Ondina, gestita dall'ATI Spiagge Libere Attrezzate Loano, possa essere facilmente presidiata dall'ATI

stessa, con le medesime modalità di gestione e di controllo utilizzate nella parte libera delle spiagge libere attrezzate del Comune di Loano;

- che la spiaggia libera indicata al punto 4, trovandosi in adiacenza alla spiaggia libera attrezzata Bagni Ippocampo, gestita dall'ATI Spiagge Libere Attrezzate Loano, possa essere facilmente presidiata dall'ATI stessa, con le medesime modalità di gestione e di controllo utilizzate nella parte libera delle spiagge libere attrezzate del Comune di Loano;

- che le spiagge libere indicate ai punti 5, analogamente a quanto sopra previsto, possa essere presidiata dall'ATI SLA LOANO;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure volte ad affrontare l'imminente stagione balneare, gestendo al meglio le regole di distanziamento sociale con particolare riguardo alle situazioni concrete che potranno verificarsi nelle spiagge libere comunali;

VERIFICATA in data odierna la disponibilità da parte dell'ATI, a fronte di una riduzione del 55% del canone contrattuale di gestione delle spiagge libere attrezzate a farsi carico, oltre che degli ordinari oneri relativi alla pulizia, anche ad un servizio specifico di presidio informativo sulle spiagge libere indicate, idoneo a prevenire fenomeni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento sociale nonché ad avvertire tempestivamente le autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato o di conflitti tra avventori;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di tutelare le esigenze sanitarie o di igiene pubblica indicate in premessa;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti le ordinanze contingibili e urgenti;

RICHIAMATO altresì l'art. 650 del codice penale, dal titolo "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00";

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

dal 15 giugno 2020 e fino alla fine della stagione balneare (30 settembre 2020):

1) la chiusura al pubblico dei seguenti tratti di spiaggia libera:

- tratto al confine con Pietra Ligure, disponendo la chiusura del passaggio pedonale posto al limite di levante della spiaggia del porto, alla radice del molo di sotto-flutti, a carico del concessionario portuale, Marina di Loano;
- tratto a ponente del molo di sopra-flutti del porto, disponendo la chiusura dell'accesso posto sulla passeggiata a carico dei Servizi Comunali;

2) che le seguenti spiagge libere siano presidiate dall'ATI Spiagge Libere Attrezzate Loano, assicurando la presenza di personale debitamente formato, dalle ore 08,30 sino alle ore 18.00 di tutti i giorni, che assicuri presidio informativo sulle spiagge libere indicate, idoneo a prevenire fenomeni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento sociale nonché ad avvertire tempestivamente le autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato o di conflitti tra avventori;

- tratto a ponente del Cantiere Navale Zunino denominato "Bagni Aurora"/"Bagni Corallo": previo transennamento da parte dei Servizi Comunali e possibilità di ampliamento dello spazio per attrezzature stabilimento comunale, secondo la planimetria allegata;
- tratto a levante della colonia Città di Torino (ex Città di Torino) per un fronte mare di circa 85 m.;
- tratto a ponente colonia Città di Torino (ex Sacro Cuore e Presentazione), per un fronte mare di circa 40 m.;

3) la chiusura del tunnel di via delle Olivette a carico dei Servizi Comunali;

4) ai Servizi Comunali la riduzione per l'anno 2020, a favore dell'ATI, del 55% del canone contrattuale di gestione delle spiagge libere attrezzate;

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- a Marina di Loano, quale concessionario portuale, l'obbligo di provvedere allo sbarramento della strada di accesso al tratto di litorale posto al confine con il Comune di Pietra Ligure;

DISPONE

1. la trasmissione, ognuno per quanto di sua competenza, della presente Ordinanza:

- alla Prefettura/ UTG di Savona;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo;
- alla Stazione Carabinieri di Loano;
- alla Polizia Locale;
- all'ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione;
- a Marina di Loano S.p.a., concessionario portuale;
- all'ATI SLA Loano;
- ai Servizi Comunali;

2. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(LUIGI PIGNOCCA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005